

I REATI PIU' FREQUENTI COMMESSI SU INTERNET E SOCIAL NETWORK

- ingiuria (art.594 c.p.)
- diffamazione (art. 595 c.p.)
- sostituzione di persona (art.494 c.p.)
- violazione della Privacy (Legge 196/2003)
- molestie (art. 660 c.p.)
- atti persecutori / stalking (art. 612-bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- detenzione di materiale pornografico minorile (art. 600-quater c.p.)
- pornografia virtuale con minori (art. 600-quater.1 c.p.)
- altri reati comuni (minacce, truffa, ecc.)

INGIURIA E DIFFAMAZIONE

- Il reato di ingiuria di cui all'art. 594 c.p. è commesso da chiunque offenda l'onore o il decoro di una persona presente.
- Ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione; è aggravata se commessa con qualsiasi mezzo di pubblicità.

IN ENTRAMBI I CASI IL BENE TUTELATO E' L' ONORE ED IL DECORO DELLA PERSONA E POSSONO ESSERE COMESSI CON QUAISIASI MEZZO : PAROLE, SCRITTI, IMMAGINI E GESTI.

(Estratto sentenza 2 marzo 2010 n. 770 del Tribunale di Monza)

“...F.B., conosciuto T. P. su “Facebook”, ebbe ad intraprendere con il medesimo una relazione sentimentale ed al termine di tale relazione, continuarono a comunicare ed interagire tra loro e con i numerosi comuni “amici” del sito. F.B., portatrice di una patologia (una forma di strabismo definita “esotropia congenita”) ben nota a T. P., si vide inviare da quest’ultimo tramite “Facebook” il seguente messaggio: *“Senti brutta troia strabica che nn sei altro... T consiglio di smetterla. Nn voglio fare il cattivo sputtanandoti nella tua sfera sociale dove le persone t stimano (facebook, myspaces, ecc.). Purtroppo nn siamo Tommy Vee o Filippo Nardi ...quindi nn appetibili sessualmente per te. T consiglio di caricare le foto ove la frangia nn t nasconde il litigio continuo dei tuoi occhi e nello stesso tempo il numero di un bravo psichiatra che può prescriverti al più presto possibile, pastiglie rettali da cavallo con funzione antidepressiva (se t piaceva il dito nn mi immagino il farmaco). Con queste affermazioni, vere, chiedo di eclissarti e di smetterla di ossessionarmi come il tuo grande idolo e modello comportamentale... Mentos! Ah... Tutti i miei orgasmi erano finti ... =) iho ho”*”;

Alla luce di quanto accertato in fatto, della evidente lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti (la reputazione, l'onore, il decoro della vittima) e delle conseguenti indubbie sofferenze inferte all'attrice dalla vicenda.....

Il Tribunale.....

1) condanna T. P. al pagamento, in favore di F. B., della somma di € 15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo;

2) lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella misura di € 4.400,58 (di cui € 186,58 per esborsi, € 1.214,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

SOSTITUZIONE DI PERSONA

L'articolo 494 del c.p..così detta:

“ Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”

Creare un profilo falso su un social network integra il (grave) reato di sostituzione di persona.

Commette lo stesso reato chi apre un account email sotto falso nome, o con foto altrui, inducendo in errore i terzi [Cass. sent. n. 25774 del 16.06.2014].

VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

DATI PERSONALI

- Foto, indirizzi, recapiti, numeri di telefono ecc.:
 - Per la loro pubblicazione è necessario il consenso dell' interessato.
 - L' interessato può richiedere in ogni momento l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione del dato trattato.

LA VIOLAZIONE HA CARATTERE CIVILISTICO tuttavia, secondo una recente pronuncia della Cassazione, divulgare in una conversazione via chat o in una mail il numero di cellulare di altri può portare a una condanna per il reato di trattamento illecito dei dati personali.

VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

DATI SENSIBILI

- "dati sensibili" sono i dati personali (espressi anche con foto) idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
- Per la loro pubblicazione NON BASTA il consenso dell' interessato ma è necessaria la preventiva autorizzazione del Garante della Privacy.
- La violazione comporta una condanna per il reato di “trattamento illecito dei dati personali”.

VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

FOTO DI MINORI

- Una regola di prudenza: postare le foto di minori, specie se in età scolastica, è estremamente pericoloso poiché ciò potrebbe richiamare le attenzioni di malintenzionati.
- La regola generale è : non pubblicare foto di minori se sono riconoscibili (oscurare il volto).
- I genitori non sono “padroni” dei loro figli e non possono decidere circa l’immagine di questi ultimi, disponendone a proprio piacimento. Così, se i ragazzi, una volta divenuti maggiorenni, dovessero ritenersi lesi dalla pubblicazione di tali foto, potrebbero fare causa ai genitori (anche davanti al Garante della privacy) e, azionando i propri diritti, chiedere risarcimento del danno e le relative sanzioni.

MOLESTIE E STALKING

- L' invio di messaggi (sms, mail, facebook, skype, whatsapp, ecc.) sgraditi, petulanti ed a sfondo sessuale, configurano il reato di “molestie” punito dall' art. 660 c.p.;
- La reiterazione delle condotte di molestia, tanto da produrre un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita, integra il più grave reato di “atti persecutori”, meglio conosciuto come “stalking”, punito dall' art. 612-bis c.p.

PORNOGRAFIA MINORILE

(estratto art. 600-ter c.p.)

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

PORNOGRAFIA MINORILE

c.p. art. 600-ter. Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma

PORNOGRAFIA MINORILE

(segue art. 600-ter c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645

PORNOGRAFIA MINORILE

(segue art. 600-ter c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164

PORNOGRAFIA MINORILE

c.p. art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall' art. 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549

PORNOGRAFIA MINORILE

c.p. art. 600-quater.1. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli art. 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.